

30 giugno 2022 - n. 8

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di **Simona Anzani**



Focus istituzionale



Al via il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione: “Occorre rafforzare l'integrità pubblica”

Gli obiettivi del Pna 2022-2024

Rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del Pnrr siano vanificati da episodi di corruzione senza per questo incidere sullo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative. È questo l'obiettivo del Piano nazionale anticorruzione (Pna) 2022-2024 predisposto dall'Anac di fronte all'ingente flusso di denaro in arrivo dall'Europa e alle deroghe alla legislazione ordinaria introdotte durante la pandemia. Il Piano in consultazione sul sito dell'Autorità fino al 15 settembre 2022, è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall'Italia con il Pnrr e all'attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del Pna potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il Dpr e il Dm previsti dalla citata normativa.

Parte generale

- **Supporto ai Responsabili anticorruzione**

Il Pna è articolato in **due Parti**. La parte generale rappresenta un supporto ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Rpct) e contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del Piao relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Anac indica:

- su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione;
- fornisce indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un'unica programmazione per il triennio).

Occorrono, si legge nel Pna, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.

- **Pantouflage**

La parte generale contiene anche un **approfondimento dedicato al divieto di pantouflage**: l'Autorità nella propria attività di vigilanza ha rilevato che **tale istituto comporta problemi per chi deve attuarlo anche a causa delle norme laconiche**. Per questo **Anac offre chiarimenti e soluzioni operative da inserire nei Piani**, fermo restando che, per quanto riguarda l'attività di vigilanza e sanzionatoria dell'Autorità, **ci sarà uno specifico regolamento**.

Parte speciale

- **Il Pnrr e i contratti pubblici**

La parte speciale è **dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso Pnrr dedica cruciali riforme**. L'Autorità mette in luce i **numerosi interventi di deroga e di semplificazione del codice appalti** con cui il governo ha voluto incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative del Covid. **Nell'ambito di questa legislazione "speciale", secondo Anac complessa e non sempre chiara, il Pna offre alle stazioni appaltanti un aiuto nell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza** agili e utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione e corruzione.

- **I commissari straordinari per le grandi opere**

La parte speciale contiene un approfondimento sulle **gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere** previste nel Pnrr. La possibilità dei Commissari di **operare in deroga alla normativa di settore e l'attribuzione di fondi pubblici cospicui**, secondo Anac, **può amplificare il rischio corruzione**. Per presidiare l'attività dei Commissari quindi **fondamentale è l'individuazione di un soggetto che ricopra il ruolo di Rpct che**, a differenza di quanto previsto dall'aggiornamento 2017 al Pna, **oggi secondo l'Autorità non può essere lo stesso commissario**.

L'Autorità suggerisce nel Pna due opzioni: che nelle gestioni commissariali il Rpct sia nominato dal Commissario straordinario nella figura di un alto dirigente della struttura commissariale. Se non è possibile la prima opzione, previa adeguata motivazione, **l'incarico di Rpct può essere svolto dallo stesso Commissario straordinario, nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**. In questo caso, però, l'adozione del Piano Anticorruzione spetterebbe al Ministro delle Infrastrutture, proprio in quanto vertice dell'organo di indirizzo.

Sia nella parte generale del Pna che in quella speciale l'Autorità si è posta nella logica di **fornire un supporto alle amministrazioni, agli Rpct e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione.**

Da qui anche la predisposizione **di undici specifici allegati** che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.

L'invio dei contributi sarà possibile entro il 15 settembre 2022.

<https://www.anticorruzione.it/-/al-via-il-nuovo-piano-nazionale-anticorruzione-occorre-rafforzare-l-integrit%C3%A0-pubblica->

<https://www.anticorruzione.it/-/piano-nazionale-anticorruzione-2022-2024-schema-in-consultazione>

CCNL Funzioni Locali

Prosegue il negoziato per il rinnovo del triennio 2019-2021

Il 27 giugno l'Aran ha proposto un testo che presenta alcune differenze ed aggiunte rispetto al precedente.

Le principali differenze riguardano:

- la scomparsa dei contenuti che precedentemente descrivevano la sezione del personale scolastico educativo;
- l'eliminazione dell'area d'inquadramento intermedia;
- gli articoli che disciplinano l'attività dei diversi servizi;
- una parte delle relazioni sindacali del settore.

Le principali integrazioni riguardano:

- la nuova disciplina dell'indennità di specifiche responsabilità;
- la sezione della Polizia Locale;
- la sezione del personale iscritto agli ordini professionali.

La nuova disciplina delle specifiche responsabilità

- Si supera la distinzione **tra particolari e specifiche responsabilità autorizzando**, per tutte le responsabilità individuate, l'attribuzione di un'indennità fino a un massimo di 3000 euro.
- L'elenco delle responsabilità per cui è possibile riconoscere l'indennità si arricchisce aggiungendo a quelle individuate dal vecchio articolo anche altre, quali:
 - specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;
 - specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in progetti del PNRR: project manager e personale di supporto.
- Restano oggetto di contrattazione i criteri generali per l'attribuzione.

Sezione della Polizia Locale

Viene integrata da una previsione che riconosce **al personale che risulti titolare di funzioni di coordinamento**, connesse al **maggior grado rivestito** ai sensi della legge n. 65/1986, dei **“differenziali economici”** maggiorati rispetto a quelli riconosciuti al personale della stessa area che non ricopra lo stesso grado.

Sezione dedicata al personale

Per **l’esercizio delle rispettive mansioni** si prevede che debba essere **iscritto ad un ordine professionale**, che si sostanzia di un solo articolo che, come per il personale addetto al coordinamento della Polizia Locale, prevede dei **“differenziali economici”** maggiorati rispetto al restante personale.

L'ARAN ha replicato registrando le posizioni emerse e proponendo un appuntamento per martedì 5 luglio.
In quella data verrà fissato un calendario con l’obiettivo di accelerare il più possibile la conclusione del CCNL.

È online il report whistleblowing 2021

Una panoramica sullo stato del Whistleblowing in Italia e sul ruolo svolto da chi segnala un illecito nella lotta alla corruzione.

Il 22 giugno scorso Transparency International ha pubblicato il Report Whistleblowing 2021, con lo stato dell'arte del whistleblowing in Italia e delle sue attività in materia.

A fronte di una lentezza che sembra caratterizzare le istituzioni pubbliche, la società civile **non si ferma e continua a sostenere sia i whistleblower che vogliono segnalare o che si trovano in difficoltà per averlo fatto, sia le pubbliche amministrazioni, ad oggi oltre 1500, nella gestione delle segnalazioni.**

La **piattaforma gratuita WhistleblowingPA**, sviluppata da Transparency International Italia in collaborazione con Whistleblowing Solutions, a fine 2021 veniva utilizzata da **1.329 enti pubblici italiani, 519 in più rispetto al 2020. Ad oggi, sono 1.547 gli enti pubblici che usano la piattaforma di Transparency Italia per ricevere e gestire le segnalazioni interne.**

Proprio la Direttiva europea e il suo mancato recepimento restano al centro dell'attenzione ed il processo di trasposizione che si doveva completare entro lo scorso 17 dicembre si è dipanato fino ad oggi in maniera poco trasparente, senza il coinvolgimento da parte del Ministero della Giustizia degli attori più rilevanti, nonostante l'impatto che avrà su molti settori e organizzazioni, a partire da quelle private.

Criticità si sono riscontrate anche in merito all'applicazione della disciplina nella tutela dei whistleblower, dopo che questi ultimi hanno subito discriminazioni: i provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti di chi viola le disposizioni in materia sono pochissimi (3) e le decisioni giudiziarie in favore dei whistleblower ancor meno.

In questo contesto di **forte limitazione della tutela**, gli sforzi di Transparency International Italia si sono indirizzati **al supporto nei confronti di tutti i soggetti interessati dall'istituto.**

Le segnalazioni ricevute nel 2021 attraverso il canale di assistenza ALAC, attivo dal 2014, sono state 23. Un numero basso e in calo rispetto all'anno precedente: ciò può essere stato determinato **dalla crescita del whistleblowing all'interno degli enti e dalla modalità lavorativa da remoto che riduce le possibilità di intercettare potenziali illeciti.** Tuttavia, nonostante la diminuzione delle segnalazioni ricevute, **alcune di esse sono molto rilevanti, in quanto riferite a vicende relative alla pandemia, alla chiusura di presidi ospedalieri o a presunti abusi in alcuni programmi delle Nazioni Unite.**

“Auspichiamo innanzitutto di poter ancora contribuire alla predisposizione di una buona legge a trasposizione della Direttiva europea e continueremo a fare tutto il possibile per quanto riguarda l'assistenza ai segnalanti e alle organizzazioni pubbliche e private che in questi anni hanno avuto e continuano ad avere molte difficoltà nel mettere in pratica le previsioni normative”. (Giorgio Frascini -Esperto Whistleblowing di Transparency International Italia)

<https://www.transparency.it/informati/news/pubblicato-il-report-whistleblowing-2021>

https://transparency.it/images/pdf_pubblicazioni/report-whistleblowing-2021.pdf

Ok Cdm a dlgs proposti da Orlando che recepiscono direttive UE lavoro trasparente ed equilibrio vita-lavoro

Approvazione in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE) 2019/1158 e 2019/1152

- La Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019: relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, le cui finalità sono quelle di promuovere **il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza**, i cosiddetti **caregivers**, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
- La Direttiva 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea: relativa a **condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, il cui schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, recante "Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro"**, sia su altre disposizioni di legge, **in un'ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo**

<https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Ok-Cdm-a-dlgs-proposti-da-Orlando-che-recepiscono-direttive-UE-lavoro-trasparente-ed-equilibrio-vita-lavoro.aspx#:~:text=entra%20pienamente%20a%20regime%20la,di%20morte%20perinatale%20del%20bambino.>

<https://www.pamagazine.it/anche-gli-statali-avranno-diritto-ai-congedi-di-paternita/>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Aborto: il monito del Parlamento UE alla Corte Suprema Americana

Proposta di Risoluzione 6 giugno 2022, B9-0299/2022

Mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti decide un caso che **disconosce rango costituzionale al diritto di aborto** (sentenza del 24 giugno 2022-) **cancellando la nota sentenza Roe v Wade del 1973**, il Parlamento Europeo con la proposta di Risoluzione 6 giugno 2022, B9-0299/2022 **rivendica la pratica dell'aborto come diritto fondamentale**, richiama gli Stati Uniti a invertire la rotta e gli Stati membri dell'Unione a contrastare le tendenze antiabortiste.

Per il Parlamento europeo, si tratta di una regressione senza precedenti in tema di diritti umani e diritti costituzionali.

L'Eurocamera, abbattendo i confini del vecchio continente, si fa difensore universale del diritto all'autodeterminazione dell'individuo arrivando ad intimare a **Paesi extra Ue di abolire le leggi che limitano l'aborto**. Così la proposta di Risoluzione **"invita il governo del Texas ad abrogare rapidamente la legge 8 del Senato"**, quella che **vieta l'aborto dopo la comparsa del battito cardiaco del bambino**. **Negli stessi termini i deputati UE si rivolgono all'Oklahoma** chiedendo l'abrogazione **della legge HB4327**, e si **appellano analogamente a tutti i 26 Stati Usa** che avrebbero approvato leggi ad innesco, divieti o restrizioni all'aborto.

Gli accorati appelli del Parlamento Europeo **si concentrano alla vigilia dell'importante decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, nella causa Thomas E. Dobbs**, responsabile della sanità statale del dipartimento della sanità del Mississippi **v. Jackson Women's Health Organization**.

Il caso riguarda una **legge del Mississippi che andrebbe a vietare l'aborto dopo la 15° settimana di gravidanza**.

La corrente anti-abortista, sottolineano con preoccupazione gli eurodeputati, va diffondendosi anche all'interno dell'Unione Europea. A Malta l'aborto è vietato. Il Tribunale costituzionale polacco, dichiarato "illegittimo" dall'Ue, ha disconosciuto il 22 ottobre 2020 i diritti delle donne polacche ad interrompere la gravidanza. In Slovacchia l'aborto medico non è legale, e in Ungheria non è praticato. In Croazia è negata l'assistenza alla pratica interruttiva della gravidanza e si temono passi indietro anche in Italia.

La riluttanza alla pratica abortiva da parte dei singoli Stati è considerata inaccettabile per Bruxelles perchè ritenuta contraria alla difesa della salute sessuale e riproduttiva e ai diritti delle donne.

Per porre un freno alla crescente tendenza antiabortista, in attesa degli esiti della sentenza americana, **il Parlamento invita gli Stati membri ad offrire tutto il sostegno possibile anche finanziario alle organizzazioni della società civile statunitense che promuovono l'aborto, e a dare rifugio sicuro ai medici che potrebbero essere a rischio di persecuzione giudiziaria nei paesi in cui l'aborto non è consentito.**

La proposta di risoluzione invita anche ad inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rammaricandosi per quegli Stati che ancora oggi consentono ai sanitari di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.

<https://www.altalex.com/documents/news/2022/07/01/aborto-monito-parlamento-europeo-corte-suprema-americana>

Il Consiglio di Stato si esprime sull'applicabilità del principio di equivalenza

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20 giugno 2022 n. 5027.

In altri termini, **il principio di equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante** (Cons. Stato, III, 7 luglio 2021, n. 5169; 22 novembre 2017, n. 5426), **quale “conformità sostanziale” con le specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte** (Cons. Stato, V, 25 marzo 2020, n. 2093): indi, **nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum**, nel senso che le offerte sono ritenute **rispettose della lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento** (Cons. Stato, IV, n. 4353 del 2021, cit.).

Ne deriva, sul piano applicativo, che **la stazione appaltante opera il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara non attenendosi a riscontri formalistici, bensì sulla base di criteri di conformità sostanziale** delle soluzioni tecniche offerte; deve all’uopo registrarsi una conformità di tipo funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando: **specifiche che, in questo modo, “vengono in pratica comunque soddisfatte”** (Cons. Stato, III, 2 settembre 2013, n. 4364; 29 marzo 2018, n. 2013).

I limiti dell'applicazione del principio di equivalenza individuati dalla giurisprudenza **sono strettamente connessi alla sua ratio**. Se, infatti, il **principio è diretto ad evitare che le norme obbligatorie, le omologazioni nazionali e le specifiche tecniche possano essere artatamente utilizzate per operare indebite esclusioni dalle gare pubbliche**, fondate sul pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche offerte con quelle richieste, ne viene come diretta conseguenza **che esso, quale misura diretta ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica dell'offerta non si risolva in una verifica formalistica** ma consista **nell'apprezzamento della sua conformità sostanziale alle specifiche tecniche inserite nella lex specialis, non possa essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate** (Cons. Stato, III, 2 marzo 2018 n. 1316) o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi come un aliud pro alio (Cons. Stato, III, 9 febbraio 2021, n. 1225/2021; V 25 luglio 2019, n. 5258; III, 28 settembre 2018, n. 5568).

Tanto chiarito, il Collegio non ravvisa mende nell'essersi il Tar riferito agli arresti della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4180/2016. **Quella fattispecie e il caso in esame hanno infatti il comune presupposto consistente nello specifico oggetto della prestazione richiesta, rappresentata dalla produzione di un prodotto innovativo, conformato in toto dai progetti originali redatti da Anas.**

Lo svuotamento dell'attività lavorativa esula dal concetto di equivalenza delle mansioni

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11499 del 08 aprile 2022

La PA deduce che non sarebbe stata fatta dal giudice di appello corretta applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'allegato A del c.c.n.l. del 31.3.1999, per aver il giudice di appello ommesso di effettuare la valutazione sulla equivalenza formale delle mansioni e di esaminare, a tal riguardo, le prove acquisite.

Le censure di cui innanzi sono in parte infondate ed in parte inammissibili.

È infondata la dedotta violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la questione – per come sollevata – non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ravvisato non un demansionamento, rispetto al quale si sarebbe dovuta operare la verifica di equivalenza formale delle mansioni, ma la diversa e più grave figura del loro totale svuotamento.

A tal riguardo soccorre l'insegnamento di questa S.C., che più volte ha affermato che “ove la vicenda si sia concretizzata in uno svuotamento dell'attività lavorativa, essa esula dal concetto di equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi di sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11835/2009, Rv. 608364-01).

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220408/snciv@sL0@a2022@n11499@t0.clean.pdf>

Rimessa alle Sezioni Unite questione relativa all'usucapibilità del bene oggetto di decreto di espropriazione per pubblica utilità.

Corte di Cassazione, Sez. II, ord. del 20 giugno 2022, n. 19758.

La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, la questione, su cui sussiste contrasto, inerente **all'usucapibilità del bene**, oggetto di **decreto di espropriazione per pubblica utilità**, nell'ipotesi in cui la P.A. **non si sia immessa nel relativo possesso**, ed in particolare se, in tal caso, si realizza in modo automatico il cd. "**constitutum possessorium**" in favore **all'ente espropriante o se, invece, il possesso continui a permanere in capo all'occupante**.

Accessibilità agli atti del concorrente secondo classificato. Pronuncia del TAR Venezia

TAR Venezia, Sez. II, sent. del 21 giugno 2022 n. 1065.

Va condivisa l'opinione già espressa da questo T.A.R. secondo cui, **in termini generali, la collocazione al secondo posto in graduatoria di un operatore attribuisce allo stesso "una posizione particolarmente qualificata nell'ambito della procedura di gara"** (arg. ex T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 giugno 2017, n. 679) (T.A.R. Veneto sez. I - Venezia, 04/07/2019, n. 803).

Rispetto all'intenzione palesata dal ricorrente di introdurre azioni giudiziarie a tutela delle proprie ragioni, **non può ritenersi superflua la conoscenza di documenti da cui possono emergere fatti che potenzialmente costituiscono cause ostative all'aggiudicazione.**

Pertanto, **il Collegio condivide l'opinione secondo cui "l'accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell'integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la completa acquisizione di essi consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80; analogamente, solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte" (...)** Tale rilievo, del resto, rappresenta unicamente **un'applicazione del più generale principio, affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa che ha interpretato la normativa in materia, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi prevale in ogni caso, anche sui dati cd. sensibili, qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente"** (C.d.S., Sez. V, n. 6318/2009" (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 22/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 22/08/2020), n.1582).

<https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2850/28.06.2022-tar-venezias.pdf>

Il fatto di avere applicato delle penali, non esclude il conflitto di interessi del RUP

[ANAC, delibera n. 273 del 7 giugno 2022.pdf](#)

La vicenda riguarda la **Responsabile del servizio residenze protette del Comune** la quale, nel periodo 2008/2019, ha lavorato alle **dipendenze di una cooperativa** presso le stesse strutture che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del Comune.

Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell'incarico, **ha reso le dichiarazioni di incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di interesse pur assumendo il ruolo di Responsabile unico del procedimento – RUP – e di Direttore dell'esecuzione del contratto – Dec – in due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per undici anni e immediatamente dopo la conclusione di tale rapporto di lavoro.** L'Anac contesta la **violazione dell'articolo 42 del Codice appalti alla dipendente comunale, e al Comune la violazione dell'articolo 80 alla cooperativa che si è aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi.**

Il comune ha ammesso di essere consapevole del curriculum della Responsabile Rsa sostenendo però non abbia svolto alcun ruolo nell'ambito della procedura di gara e che la nomina a Dec è avvenuta dopo due anni. L'ente comunale, inoltre, ha ribadito che la dipendente non ha nessun interesse economico o finanziario, neanche potenziale, con il proprio precedente datore di lavoro incidente sui contratti in esame e, a riprova di ciò, ha documentato le numerose contestazioni e penali contrattuali applicate alla coop dalla dottoressa. Ingenti penali che sono state ricordate anche nella replica fornita all'Anac dalla cooperativa.

L'ANAC ha, invece, precisato che non esclude il conflitto il fatto che la stessa dottoressa abbia applicato penali alla coop come mai avvenuto in passato. L'articolo 42 del codice degli appalti è volto a garantire la imparzialità dell'operato del dipendente pubblico, nel duplice ed opposto senso di non avvantaggiare ma neanche danneggiare l'operatore con il quale il dipendente pubblico abbia avuto un pregresso legame. Sicché, anche l'adozione di un **certo numero di contestazioni contrattuali** (peraltro ritenute dalla stessa coop ingiuste) è sintomatico di una potenziale assenza di imparzialità del dipendente che potrebbe avere ragioni di acrimonia nei confronti del precedente datore di lavoro.

<https://iusmanagement.org/2022/06/27/il-fatto-di-avere-applicato-delle-penali-non-esclude-il-conflitto-di-interessi-del-rup/>

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/Delibera+n.+273+del+7+giugno+2022.pdf/2811cbd5-8569-3f4c-f747-c449c1a4ff65?t=1655216114363>

Ius soli e cittadinanza onoraria ai minori stranieri


Delibera del Consiglio Comunale di Bologna, di modifica dello Statuto, approvata il 28 giugno 2022

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato **una delibera con modifiche allo Statuto comunale**, in attuazione dell'ordine del giorno approvato il 21 febbraio scorso, che impegnava a inserire nello Statuto un riferimento al **principio dello "Ius soli" e la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna per minori stranieri**.

"È istituita la **Cittadinanza onoraria del Comune di Bologna per tutti i minori stranieri residenti a Bologna, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero**, ma che abbiano **completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale** in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e di **formazione italiano**, come speciale **forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra popoli e culture diversi** e per affermare pienamente **le libertà fondamentali delle persone**".

<http://comunicatistampa.comune.bologna.it/files/0-2022/6-giugno/consiglio-comunale/delibera-di-modifiche-allo-statuto-comunale.pdf>

La dottrina



Pensano di far adottare il Piao a gennaio e per gli enti locali continua da sempre lo stillicidio del rinvio dei bilanci di previsione



<https://luigioliveri.blogspot.com/2022/06/pensano-di-far-adottare-il-piao-gennaio.html>

Il conflitto russo ucraino: una visione geopolitica



https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=639&content=Il%2Bconflitto%2B Russo%2B Ucraino%3A%2B una%2B visione%2B geopolitica&content_ath=%3Cb%3E Paolo%2B Sellari%3C%2Fb%3E

Il diritto d'asilo costituzionale: premesse storiche e questioni attuali nel rapporto di integrazione multilivello tra le fonti



https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47418&content=Il%2Bdiritto%2Bd%E2%80%99asilo%2Bcostituzionale%3A%2Bpremesse%2Bstoriche%2Be%2Bquestioni%2Battuali%2Bnel%2Brapporto%2Bdi%2Bintegrazione%2Bmultilivello%2Btra%2Ble%2Bfonti&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BTelaro%3C%2Fb%3E

Il buono pasto come strumento per l'innovazione tecnologica. Cioè come fare il lavoro agile ed erogare il buono pasto (e vivere felici e contenti)

antonionaddeo.blog
Burocrati non si nasce, si diventa..

<https://antonionaddeo.blog/2022/06/22/il-buono-pasto-come-strumento-per-linnovazione-tecnologica-cioe-come-fare-il-lavoro-agile-ed-erogare-il-buono-pasto-e-vivere-felici-e-contenti/>

Semplificazione normativa e PNRR, riflessioni sullo stato dell'arte (Barberio)



Giustizia Amministrativa

Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi Regionali

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/barberio-semplificazione-normativa-e-pnrr-riflessioni-sullo-stato-dell-arte>

Primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale



LEXAMBIENTE.IT

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Rivista classificata scientifica per il settore IUS17 da ANVUR - ISSN 2612-2113

<https://lexambiente.it/rivista/16242-primo-rapido-sguardo-d%E2%80%99insieme-sulla-legge-9-marzo-2022-n-22-in-tema-di-reati-contro-il-patrimonio-culturale.html>

I riflessi dell'astensione del Commissario ad acta

Maurizio Lucca

«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

<https://www.mauriziolucca.com/i-riflessi-dellastensione-del-commissario-ad-acta/>

Conclusione



“La perseveranza è il duro lavoro che fai dopo che ti sei stancato del duro lavoro che hai fatto.”

(Newt Gingrich)

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

